

	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	Codice	Revisione 11
		R03_cab	Pagina 1 di 10

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO SIDEL BIO E DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO IL REG. (UE) 2018/848

Rev.	Causale	Redatto	Approvato	Autorizzato
01 (27/04/2009)	Emissione a seguito Audit Sincert del 6-7/04/09	Fernani Fabrizio	Virno Elio	Montaguti Ivan
02 (10/07/09)	Revisione a seguito di richieste di modifiche MiPAAF nell' incontro del 09/07/09	Fernani Fabrizio	Virno Elio	Montaguti Ivan
03 (30/09/2010)	Revisione a seguito di richieste di modifiche MiPAAF (Rif.: Prot. MiPAAF 0017056 del 27/07/2010)	Fernani Fabrizio	Virno Elio	Montaguti Ivan
04 (30/11/2014)	Aggiornamento ai requisiti delle norme UNI EN ISO/IEC 17065:2012 e UNI EN ISO/IEC 17020:2012	Roberta Viscioni	Giulia Montaguti	Ivan Montaguti
05 20/11/2015	Aggiornamento a seguito di Nota MIPAAF Prot. 19502 del 14/10/20105	Rossella Maresca	Giulia Montaguti	Ivan Montaguti
06 08/08/2018	Aggiornamento a seguito di variazione Logo	Rossella Maresca	Paolo Morelli	Paolo Morelli
07 23/03/2020	Modifica a seguito di variazione sede	Rossella Maresca	Paolo Morelli	Paolo Morelli
08 10/01/2022	Aggiornamento per l'introduzione delle modifiche previste dal Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i., in applicazione dal 01/01/2022	Chiara Martelli	Paolo Morelli	Paolo Morelli
09 18/07/2022	Aggiornamento per modifiche agli esecutivi grafici	Chiara Martelli	Paolo Morelli	Paolo Morelli
10 30/05/2024	Aggiornamento per modifiche agli esecutivi grafici a seguito di variazione del Logo	Chiara Martelli	Paolo Morelli	Paolo Morelli
11 22/05/2025	Aggiornamento per l'introduzione delle modifiche previste dal Regolamento delegato (UE) 2024/2867	Chiara Martelli <i>Chiara Martelli</i>	Paolo Morelli <i>Paolo Morelli</i>	Paolo Morelli <i>Paolo Morelli</i>

	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	<i>Codice</i>	Revisione 11
		<i>R03_cab</i>	Pagina 2 di 10

Sommario

01 Riferimenti	3
02 Oggetto	3
03 Requisiti per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario	3
04 Materiale pubblicitario	7
05 Esecutivi Grafici	7
06 Il logo biologico dell'UE	9

	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	Codice	Revisione 11
		R03_cab	Pagina 3 di 10

r03.01 Riferimenti

L'elenco delle norme a cui SIDEL fa riferimento per redigere la documentazione di sistema è riportato nel Documento D01_cab. "Normativa di riferimento".

r03.02 Oggetto

Il presente regolamento definisce i requisiti per l'uso del marchio Sidel Bio, di proprietà della società SIDEL SpA con sede a Bologna in via Tosarelli 362, e di materiale pubblicitario da parte degli Operatori controllati secondo il Regolamento (UE) 2018/848.

Il marchio Sidel Bio è depositato presso l'Ufficio Brevetti presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy con Attestato di Registrazione n° 302023000129198 (servizi appartenenti alla classe 42 – controllo qualità, ricerche biologiche).

Il marchio Sidel Bio è rappresentato di seguito:



L'uso del marchio Sidel Bio deve essere preventivamente concordato e approvato ed è utilizzato solo ed esclusivamente per la certificazione nel campo dell'agricoltura biologica secondo il Regolamento (UE) 2018/848.

r03.03 Requisiti per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario

Per l'utilizzo regolamentare del marchio sopra riportato, SIDEL S.p.A. fa riferimento ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI 70009 in base alla quale il marchio è:

- Proprietà di SIDEL S.p.A. che esercita una protezione legale per quanto riguarda la sua configurazione, il suo controllo e il suo uso;
- Inconfondibile, codificato e progettato in modo da facilitare il rilevamento della contraffazione o di altre forme di impiego abusivo;
- Non trasferibile da un prodotto ad un altro;
- Direttamente apposto su ciascuna unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto non lo permettono; in tal caso il marchio è applicabile sul più piccolo involucro nel quale l'unità di prodotto è posta in commercio.

	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	Codice	Revisione 11
		R03_cab	Pagina 4 di 10

Il marchio Sidel Bio può essere utilizzato esclusivamente dagli Operatori a cui è stato rilasciato il Certificato secondo il regolamento (UE) 2018/848:

- Sulle etichette dei prodotti certificati da Sidel come biologici/in conversione/con ingredienti bio, compresi quelli etichettati per conto di altri operatori certificati;
- Sulla carta intestata dell'azienda e nei documenti fiscali ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti che rientrano nel campo della certificazione;
- Nel materiale pubblicitario (dépliant, manifesti, progetti pubblicitari), dell'azienda ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti che rientrano nel campo della certificazione.

Le dimensioni del marchio sono definite dall'unità di misura *x* che corrisponde allo spazio tra la parte più alta del lettering e la parte più alta del pittogramma. Le proporzioni della scritta SIDEL BIO è di 26 x e lo spazio che separa lettering da pittogramma è di 2 x. L'area di rispetto, entro la quale non può essere inserito nulla, è di 3 x attorno al marchio.

Il marchio può essere applicato in qualsiasi scala. Tuttavia, non deve essere di altezza inferiore a 13,5 mm, eccezione fatta solo per confezioni molto piccole in cui si può arrivare a 10 mm.



I colori del marchio sono: verde, in tre tonalità differenti:



	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	<i>Codice</i> R03_cab	Revisione 11
			Pagina 5 di 10



La versione monocromatica si deve usare se il processo di stampa non consente di applicare i colori originali. Questa versione si deve stampare in nero o con un colore scuro solo su sfondo bianco o di colore chiaro;



In questa pagina sono illustrati una serie di interventi che non possono essere in alcun modo eseguiti sul marchio:

- Non deformare il marchio;
- Non ruotare il marchio;
- Non applicare sfumature al marchio;
- Non cambiare colori al marchio;
- Non applicare effetti al marchio;
- Non applicare contorni al marchio;
- Non applicare il marchio a sfondi colorati;
- Non modificare la disposizione del marchio.

	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	Codice	Revisione 11
		R03_cab	Pagina 6 di 10



- Non applicare effetti al marchio;



- Non applicare contorni al marchio;



- Non cambiare colori al marchio;



- Non deformare il marchio;



- Non deformare il marchio;



- Non modificare la disposizione del marchio.

- L'Operatore non può, in alcun caso, utilizzare il marchio Sidel Bio su prodotti e/o documenti che non riguardino lo schema di certificazione relativo al regolamento (UE) 2018/848 né tantomeno concedere sub-licenze per l'utilizzo dello stesso;
- L'Operatore non deve utilizzare il Marchio Sidel Bio sui biglietti da visita; inoltre non deve apporre il Marchio Sidel Bio su documenti emessi dall'Operatore stesso in modo da lasciar intendere che SIDEL S.p.A. ne attesti la conformità del contenuto;
- L'autorizzazione all'uso del marchio Sidel Bio dura sino a decadenza, per applicazione di provvedimenti di sospensione e ritiro della certificazione, di esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo, o rinuncia o disdetta dell'Operatore al contratto con Sidel Bio. Contestualmente l'Operatore deve cessare immediatamente l'utilizzo del Marchio Sidel Bio e la distribuzione di ogni materiale che lo riproduca.
- L'uso non corretto del marchio Sidel Bio è sanzionato secondo quanto previsto dal Documento P06_cab "Procedura Standard di Controllo", con i provvedimenti sanzionatori riportati nel documento R01 "Regolamento del sistema per la certificazione e il controllo di SIDEL secondo il reg. (UE) 2018/848 per l'agricoltura biologica";
- L'uso fraudolento del marchio Sidel Bio, delle Licenze, dei Certificati e delle Dichiarazioni di Conformità comportano, secondo quanto previsto dal Documento P06_cab "Procedura Standard di Controllo", l'esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo a cui si aggiunge anche il perseguimento legale.

	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	Codice	Revisione 11
		R03_cab	Pagina 7 di 10

r03.04 Materiale pubblicitario

Il materiale pubblicitario riguardante la certificazione dei prodotti certificati deve rispettare i seguenti requisiti:

- Non può contenere affermazioni che suggeriscono all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V del reg. (UE) 2018/848 costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore;
- Deve assicurare che non nasca confusione presso il consumatore tra i prodotti certificati e non, ottenuti nella propria azienda, quindi i riferimenti devono essere chiari ed esclusivi ai prodotti per i quali si è ottenuta la certificazione;
- Si deve rendere chiaro che la certificazione rilasciata da SIDEL S.p.A. si riferisce ai prodotti/processi e non si deve far credere che ad essere certificata sia l'azienda o la sua organizzazione.

r03.05 Esecutivi Grafici

SIDEL S.p.A. propone diverse soluzioni grafiche per l'applicazione dei riferimenti al controllo e alla certificazione.

L'Operatore può trovare tra le varie proposte la soluzione che più si adatta alle esigenze dell'etichetta del suo prodotto.


Le soluzioni grafiche di seguito riportate sono in lingua italiana, su richiesta possono essere fornite in qualsiasi altra lingua europea.

Mantenendo le proporzioni costante, la dimensione minima del marchio Sidel Bio deve essere di 13,5 mm con eccezione per le confezioni molto piccole in cui l'altezza ammissibile è di 9 mm.

Sui prodotti biologici ottenuti in conformità al Reg. (UE) 2018/848 deve essere presente il logo biologico, il codice attribuito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) a Sidel (IT-BIO-012) e il luogo di origine del prodotto, secondo una delle modalità riportate di seguito:

	Regolamento per l'uso del marchio Sidel Bio e di materiale pubblicitario per la certificazione secondo il Reg. (UE) 2018/848	<i>Codice</i> R03_cab	Revisione 11
			Pagina 8 di 10

A. Marchio Sidel Bio, logo BIO UE, diciture ex Reg. (UE) 2018/848;



B. Logo BIO UE, diciture 2018/848, con cornice;



C. Logo BIO UE, diciture 2018/848, senza cornice;




r03.06 Il logo biologico dell'UE

Per la riproduzione su etichette o per presentazioni o pubblicità i prodotti devono soddisfare i requisiti del Reg. (UE) 2018/848.

Le norme tecniche di riproduzione del logo sono riportate nell'allegato V del Reg. (UE) 2018/848:

- L'unità di misura del logo biologico UE è l'altezza del campo verde sullo sfondo. Le proporzioni del campo corrispondono a quelle della bandiera dell'UE. (1:1,5). Un decimo dell'altezza deve rimanere libero a prescindere dalla posizione del logo. Il colore di riferimento Pantone è il verde Pantone n. 376, in quadricromia CMYK: 50 / 0 / 100 / 0 e il 169/201/56 nel modello RGB.




Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere anche adoperato in bianco e nero, come indicato di seguito, o in un bianco e nero totalmente invertito (formato negativo), ma solo qualora non sia possibile utilizzare il modello a colori:



Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.

Nel caso in cui il logo risulti scarsamente visibile a causa dello sfondo, deve essere tracciato un bordo esterno di delimitazione attorno al logo stesso per farlo risaltare meglio su tale sfondo.



Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, è possibile usare i simboli con formato in negativo, usando il colore di sfondo della confezione o dell'etichetta.



Il logo biologico UE si può applicare in qualsiasi scala. Tuttavia, non deve essere inferiore a 13,5 mm per 9 mm, eccezione fatta solo per confezioni molto piccole in cui si può arrivare a 9 mm per 6mm.



Larghezza: 13,5 mm
Altezza: 9 mm



Larghezza: 9 mm
Altezza: 6 mm

Il logo biologico UE si deve considerare un simbolo inalterabile. Non è consentito aggiungere testi, loghi, simboli o altri elementi nell'area libera.

